



DETERMINAZIONE N.90 DEL 6.04.2022

REGISTRO GENERALE N. 428 DEL 7-4-2022

OGGETTO: Concessione Assegno Nucleo Familiare, per l'anno 2022 previsto dall'art. 65 Legge n. 448/1998 e successive modifiche ed integrazioni, per i mesi di Gennaio- Febbraio .

IL RESPONSABILE di P.O.

Visti :

- l'art. 65 della Legge 23 Dicembre 1998 n. 448 che prevede la concessione di un assegno mensile e per tredici mensilità, in favore dei nuclei familiari, composti da cittadini italiani residenti, con tre figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), determinato e rivalutato annualmente secondo quanto previsto dal D.L.vo 109/1998;
- il D.P.C.M. 7 maggio 1999 n.221, come modificato dal D.P.C.M. 4 Aprile 2001 n.242, che definisce le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica equivalente;
- l'art.50 della Legge 17 maggio 1999, n.144, contenente "Modifiche agli articoli 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1998 n.448 , in materia di assegno ai nuclei familiari e di assegno di maternità", che prevede la titolarità concessiva dell' assegno in capo ai Comuni e la successiva erogazione da parte dell' INPS;
- il D.P.C.M. 21.07.1999, n.305 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell' art.4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 e successive modifiche;
- l'art.49 della legge 22.12.1999 n.488 riguardante la riduzione degli oneri sociali e tutela della maternità;
- il Decreto Ministeriale 21 Dicembre 2000 n. 452 con il quale è stato adottato il "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448", modificato dai D.M. n. 337/2001 e n. 34/2002;
- l'art.13-comma 1 della legge 6 agosto 2013 n.97, che stabilisce che il superiore assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli spetta, oltre che ai cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti, anche ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo;
- il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per le Politiche della Famiglia-, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.30 del 05/02/2022 contenente la rivalutazione per l'anno 2022 di misure e requisiti economici, alla luce della variazione dell' indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie;

Viste le n.30 istanze, intese ad ottenere la concessione del beneficio dell'assegno per il nucleo familiare per l'anno 2022 previsto dalla succitata normativa;

Preso atto dell'istruttoria condotta dal personale del servizio interessato, sulla base delle dichiarazioni sostitutive uniche delle situazioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, allegate alle istanze summenzionate, dalle quali risulta che l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare dei richiedenti, rientra all'interno della "soglia del diritto" stabilito dalle vigenti norme;

Considerato che il servizio competente ha verificato che sussistono i requisiti familiari ed economici per ottenere il chiesto beneficio;

Visto l'elenco delle domande, elaborato in data **05/04/2022** dal quale risultano i nominativi e gli importi spettanti nella misura a fianco di ciascuno indicati, alla cui erogazione provvederà l'INPS;

Ritenuto, pertanto, di poter concedere, per l'anno 2022, l'assegno de quo ai soggetti di cui all'allegato elenco;

Richiamata:

-la legge 190/2012 " Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione";

-la deliberazione della G.C. n.62 del 08/06/2021 con la quale è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2021/2023;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui art.6 bis della L.241/1990, come introdotto dall' art.1, comma 41, della L.n.190 del 06/11/2012;

Vista la delibera di G.C. n.10 del 31/01/2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;

Vista la determinazione del sindaco n.21 del 30/11/2021 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell' Ente dal 01/02/2021 e fino alla fine della scadenza del mandato elettorale;

Visto il D. Lgs 18.08.2000, n.267, recante “ Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali” in particolare l'art.107;

DETERMINA

- 1) **di concedere** per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 65 della legge n. 448/98 e successive modifiche ed integrazioni, a favore di n.**30** soggetti beneficiari, di cui all'allegato elenco elaborato in data **05/04/2022** che si approva e si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale, l'assegno per il nucleo familiare nell' importo a fianco di ciascuno indicato;
- 2) **di dare atto** che:
 - per motivi di riservatezza (Regolamento UE 2016/679-RGPD) i dati dei beneficiari vengono omessi nel presente atto ma saranno comunicati all'Inps di Modica;
 - i dati e/o informazioni saranno pubblicati all'Albo Pretorio on line dell' Ente all' indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> e sul sito Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs n.33/2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 97/2016;
- 3) **di dare mandato** al Servizio Minori e Responsabilità Familiari-REI- di trasmettere, per via telematica, all'I.N.P.S. di Modica tutti gli elementi necessari per l'effettiva erogazione dell'assegno de quo;
- 4) **di comunicare** il presente provvedimento ai beneficiari richiamando l'attenzione degli stessi sull'obbligo di informare tempestivamente l'Ente su ogni evento che abbia determinato o determini la variazione del nucleo familiare ovvero il venir meno del requisito relativo al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- 5) **di dare atto**, conseguentemente, che il venir meno dei requisiti previsti dalla vigente norma determinerà la revoca del beneficio ;
- 6) **di dare atto**, altresì:
 - dell' assenza di conflitto di interessi anche potenziale, in merito all' adozione del presente provvedimento, da parte dei soggetti di cui all'art.6 bis della L.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.06.11.2012 n.190 ;
 - che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
 - che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio comunale;
- 7) **di trasmettere** il presente provvedimento, in originale al Servizio Segreteria Comunale per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell' Ufficio
Laura Di Stefano



Il Responsabile di P.O.
Angela Verdirame

